

Ambito Territoriale di Caccia Pistoia 16

***REGOLAMENTO
PER LA CACCIA DI SELEZIONE
AL CERVO APPENNINICO
NELLA PROVINCIA DI PISTOIA***

Art. 1***Comprensorio geografico di applicazione del regolamento***

1. Il presente regolamento è applicato su tutto il territorio occupato stabilmente od in modo temporaneo da soggetti appartenenti alla popolazione di cervo originata dalle reintroduzioni effettuate nella attuale Riserva Naturale dell'Acquerino e comunque nella porzione appenninica tosco-emiliana ricadente sul territorio provinciale di Pistoia nella quale risulti accertata la presenza della specie, ai sensi e in attuazione del D.P.G.R. n. 65/R del 16-12-2008 "Regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo appenninico" e s.m.i..
2. I confini del comprensorio di applicazione del presente regolamento sono definiti dal Programma Annuale operativo di cui all'art. 8 del D.P.G.R. n. 65/R del 16-12-2008 e soggetti ad aggiornamenti dell'areale di distribuzione della popolazione di cervo, quale risultante da indagini specifiche.
3. La gestione della popolazione deve essere pianificata nel rispetto degli obiettivi gestionali contenuti nel Piano Poliennale di gestione di cui all'art. 7 del D.P.G.R. n. 65/R del 16-12-2008 e s.m.i..

Art. 2***Suddivisione dell'Area Cervo Appennino Tosco-Emiliano Romagnolo Centrale ai fini gestionali***

1. L'Area del cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano Romagnolo Centrale comprende al suo interno aree soggette a gestione differenziata nelle quali possono essere effettuati interventi di abbattimento o cattura attraverso specifiche procedure adottate previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ai sensi della normativa vigente, interventi di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle colture agro-forestali e prelievi, nella forma di abbattimento selettivo, rientranti nella gestione faunistico venatoria della popolazione.

Art. 3***Distretti di gestione***

1. L'area vocata del territorio provinciale viene suddivisa in uno o più distretti di gestione del cervo individuati nel Programma Annuale operativo di cui all'art.8 del D.P.G.R. n. 65/R del 16-12-2008 e s.m.i..
2. Ogni distretto viene suddiviso in Unità di Gestione (UDG o zone), che rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale distribuzione delle attività compresi i prelievi; le UDG coincidono con i distretti di caccia al capriolo, daino e muflone.
3. Le UDG, per una migliore pianificazione delle attività, sono divisi in sottozone. Le sottozone costituiscono l'entità elementare per pianificare lo sforzo di caccia e i prelievi all'interno del distretto in funzione delle problematiche di impatto del cervo e degli obiettivi gestionali.
4. In ciascuna UDG l'organizzazione dell'attività venatoria e delle altre attività ad essa collegate sono curate dal Responsabile di UDG e da uno o più Vice-Responsabili, nominati dall'Ambito Territoriale di Caccia (ATC). Per i distretti a bassa presenza della specie cervo, il ruolo di Responsabile di UDG può essere assolto dal Coordinatore del distretto del capriolo.
5. In ciascuna UDG operano, sotto il controllo del Tecnico incaricato e in accordo con il Responsabile di Distretto, anche altre figure gestionali quali i rilevatori biometrici e i conduttori di cane da traccia, individuati tra le figure abilitate allo svolgimento dei diversi ruoli ed iscritti agli elenchi provinciali.
6. Per le stagioni venatorie in cui è prevista l'assegnazione ai cacciatori di cui all'art. 7, viene individuata un'altra figura gestionale per l'organizzazione di tale attività.
7. Inadempienze di ruolo, valutate dalla Commissione Tecnica e dalla Commissione Ungulati dell'ATC, possono comportare la revoca dall'incarico.
8. Per il ruolo svolto l'ATC prevede un indennizzo economico annuale previa verifica dell'attività svolta. Le figure sopra indicate costituiscono l'organico del distretto, e vengono convocati periodicamente dall'ATC o dal Tecnico incaricato per la corretta organizzazione delle attività gestionali.
9. Fanno parte integrante del distretto anche gli istituti faunistici a gestione privata e pubblica e le aree protette che ricadono all'interno dello stesso.

Art. 4***Iscrizione alle Unità di Gestione***

1. Ogni cacciatore deve iscriversi ad uno solo dei distretti di caccia attivati dall'ATC nel rispetto del PAO in corso di validità e ad una sola U.D.G. (zona).
2. La priorità di assegnazione di ogni cacciatore ad un distretto tiene in considerazione, in ordine di importanza di: residenza anagrafica, l'anzianità di iscrizione al distretto, l'anzianità di abilitazione al cervo e la graduatoria. In caso di parità si tiene in considerazione il curriculum venatorio.

3. Ogni cacciatore deve effettuare il prelievo del capo assegnato all'interno dell'UDG a cui è stato assegnato; il prelievo può essere effettuato anche all'interno di un'altra UDG, in funzione dei capi disponibili, dopo aver effettuato un numero minimo pari a 20 uscite all'interno della propria UDG.
4. I cacciatori iscritti per il prelievo del capriolo o del daino diversi dal "B" o "F" possono effettuare il prelievo del capo anche all'interno del proprio distretto senza aver effettuato il numero minimo di uscite nell'UDG di appartenenza prenotando le uscite direttamente dal proprio Coordinatore.
5. Gli assegnatari dei maschi adulti possono effettuare il prelievo in una qualsiasi delle UDG senza numero minimo di uscite.

Art. 5 ***Tempi di prelievo***

1. I tempi di prelievo venatorio sono fissati annualmente dai Calendari Venatori Regionali e Provinciali, su indicazione della Commissione Tecnica. I periodi di prelievo venatorio possono essere differenti per le diverse classi di sesso ed età. I periodi di prelievo vengono annualmente indicati nel Programma Annuale di cui all'art. 7 del D.P.G.R. n. 65/R del 16-12-2008 e s.m.i..
2. Nel caso di interventi di prelievo eseguiti tramite cattura, i tempi, le modalità e le persone coinvolte sono autorizzati dalla Provincia, previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).

Art. 6 ***Modalità di prelievo, armi e strumenti***

1. Il capo da abbattere viene assegnato a cura dell'ATC individualmente a ciascun cacciatore secondo le modalità stabilite dai successivi artt. 7 e 8.
2. Il prelievo può essere eseguito esclusivamente in forma di caccia individuale all'aspetto o alla cerca con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate, combinato e drilling, avente calibro non inferiore ai 7 millimetri ovvero con calibro 270 millesimi di pollice, dotato di ottica di puntamento.
3. Le armi utilizzate dovranno essere obbligatoriamente tarate presso un poligono autorizzato secondo la normativa vigente; il cacciatore al cervo dovrà dimostrare, attraverso consegna all'atto di ritiro del permesso di caccia di apposito certificato e bersaglio rilasciato da un direttore di tiro autorizzato, di avere personalmente tarato l'arma con cui esercita la caccia in un periodo non antecedente i quattro mesi dall'apertura della caccia alla classe di sesso ed età a lui assegnata. Si considera correttamente tarata l'arma che è in grado di centrare con 4 colpi su 5 un bersaglio di 10 centimetri di diametro posto a 100 metri di distanza.
4. Durante la caccia è consentito il porto di una sola arma da fuoco con le caratteristiche di cui al comma 3.
5. È esclusa qualsiasi forma di battuta o braccata. È ammesso esclusivamente l'utilizzo del cane da traccia nella fase di recupero dei capi eventualmente feriti, previo avviso da parte dei conduttori abilitati, al Corpo di Polizia Provinciale.
6. Ai cacciatori è vietato l'utilizzo dei mezzi di caccia previsti per la caccia di selezione nell'esercizio delle altre forme di caccia consentite nell'ambito dei territori compresi nei distretti di gestione, fatta eccezione per la caccia al cinghiale in battuta.
7. Nel caso di utilizzo di armi a 2 o 3 canne il cacciatore non può avere al seguito munizioni idonee ad essere utilizzate con la canna liscia.
8. I cacciatori al cervo, durante l'esercizio della caccia devono obbligatoriamente indossare un indumento ad alta visibilità.

Art. 7 ***Accesso ai prelievi***

1. Possono accedere alla assegnazione dei capi in abbattimento coloro che:
 - 1.1 sono iscritti all'ATC Pistoia 16 da almeno 3 anni;
 - 1.2 partecipano alla gestione del capriolo, daino e muflone in Provincia di Pistoia nell'anno in corso, e hanno partecipato ad almeno un'altra nelle due stagioni venatorie precedenti;
 - 1.3 possono partecipare alla caccia al cervo coloro che hanno partecipato alla gestione del capriolo, daino e muflone per un periodo di anni non inferiore a 5 e continuativi nell'ATC Pistoia 16, senza partecipare obbligatoriamente alla gestione degli altri ungulati;
 - 1.4 sono in possesso di abilitazione per l'esercizio della caccia al cervo appenninico ai sensi dell'articolo 9 comma 5 del D.P.G.R. n. 65/R del 16-12-2008 e s.m.i.;
 - 1.5 sono iscritti alla graduatoria unica provinciale di cui al successivo articolo 19;
 - 1.6 hanno partecipato ai conteggi annuali ed alle eventuali altre prestazioni d'opera nelle quantità decise annualmente dall'ATC su indicazione della Commissione Tecnica.
 - 1.7 sono iscritti all'Albo Provinciale dei cacciatori del cervo appenninico esclusivamente nella Provincia di Pistoia.

2. Qualora un cacciatore sia impossibilitato a partecipare ai conteggi, dietro presentazione di certificati opportuni presentati entro 30 giorni dalla conclusione delle sessioni di conteggio, la Commissione Ungulati potrà valutare la possibilità di sostituire le giornate mancanti con prestazioni d'opera da effettuarsi per il distretto o l'ATC Pistoia 16 e se considerarli validi per il riconoscimento dei requisiti (i punti di graduatoria vengono riconosciuti solo nel caso in cui vengano effettuate le prestazioni d'opera sostitutive, e potranno essere parziali rispetto a quanto riconosciuto per i conteggi ufficiali);

Art. 8

Accesso ai prelievi da parte di altri cacciatori

1. L' ATC può prevedere annualmente di riservare una quota di capi, non superiore al 10 per cento del piano di prelievo annuale, anche a cacciatori non iscritti all'ATC e non abilitati, purché accompagnati da personale abilitato. Le modalità di assegnazione dei capi e il costo dei medesimi viene stabilito annualmente dall'ATC d'intesa con la Provincia.
2. Qualora il numero dei cacciatori aventi diritto non sia sufficiente per l'assegnazione dei capi previsti dal piano di prelievo annuale, l'ATC può riservare una quota di capi ai cacciatori di cui al comma 1 del presente articolo, una quota superiore al 10%.

Art. 9

Assemblee annuali

1. L'assegnazione dei capi, le operazioni di pubblicizzazione della graduatoria e ogni altra attività relativa alla gestione faunistico-venatoria annuale, sono comunicate durante l'assemblea di distretto dei cacciatori al cervo. All'assemblea annuale, che viene convocata ogni anno dall'ATC entro 10 giorni antecedenti l'apertura della caccia, partecipano il Responsabile di distretto, i Vice Responsabili, le altre figure gestionali, nonché i referenti relativi al territorio provinciale delle Commissioni di Coordinamento e Tecnica e i cacciatori iscritti al distretto.
2. I cacciatori al cervo sono tenuti alla sottoscrizione di una liberatoria per il trattamento dei dati inerenti la gestione (graduatorie, capi assegnati, ecc...), in cui venga dato esplicito consenso alla loro pubblicazione secondo le modalità previste dall'ATC.
3. La Provincia e/o il Comitato di gestione dell'ATC, d'intesa con il tecnico incaricato nella Commissione Tecnica, possono convocare assemblee straordinarie per l'organizzazione delle attività di cui al primo comma.

Art. 10

Assegnazione dei capi in abbattimento ai cacciatori

1. L'assegnazione dei capi da abbattere ai cacciatori di cui all'articolo 7 viene redatta in funzione della graduatoria unica provinciale cercando di assicurare negli anni una rotazione delle assegnazioni nelle diverse classi di sesso e di età. L'ATC stabilisce le modalità di assegnazione degli eventuali capi in seconda assegnazione.
2. Per l'assegnazione individuale dei capi, nella consapevolezza delle difficoltà che comporta il rispetto dell'equità assoluta, si seguono in linea di principio le seguenti regole generali:
 - 2.1 assegnazione il primo anno di un piccolo e poi a crescere tra le classi di sesso ed età;
 - 2.2 nel caso di assegnazione di un piccolo in caso di errore di abbattimento, si salta un anno dalla rotazione, riprendendo l'anno successivo dal capo maturato nella rotazione;
 - 2.3 il capo assegnato ed eventualmente rinunciato è valido per la rotazione nel caso dei maschi adulti e subadulti;
 - 2.4 in caso di rinuncia di una classe assegnata, e impossibilità di assegnare un capo diverso, si perde il diritto all'assegnazione per l'annata venatoria in corso;
 - 2.5 in caso di impossibilità all'assegnazione di un capo nel rispetto della rotazione, verrà assegnato un capo di classe possibilmente superiore; altrimenti di classe paritetica a quella già assegnata o inferiore. Di questo verrà tenuto conto nelle annate venatorie successive al fine di garantire la massima equità possibile nell'arco degli anni;
 - 2.6 i maschi adulti non vengono assegnati a coloro che hanno rinunciato ripetutamente alle altre classi o non hanno realizzato il piano delle classi inferiori in misura soddisfacente nelle stagioni venatorie precedenti secondo una valutazione della Commissione Ungulati;
 - 2.7 il completamento della rotazione viene garantita in via prioritaria tenendo conto dell'anno di abilitazione e di iscrizione al distretto;
 - 2.8 i maschi adulti vengono assegnati via via ai cacciatori con la maggiore anzianità di abilitazione e di iscrizione al distretto;
 - 2.9 i maschi subadulti e i maschi giovani vengono divisi tra i diversi anni di abilitazione e assegnati in funzione del punteggio di graduatoria entro anno di abilitazione;
 - 2.10 deve essere in linea di massima evitata l'assegnazione consecutiva delle classi maschili, e deve essere il più possibile rispettata l'alternanza dei maschi con le femmine e i piccoli;

3. Qualora il piano assegnato al distretto per l'annata in corso non sia sufficiente a garantire un capo a testa, costituiranno titolo di esclusione dell'assegnazione agli aventi diritto per una stagione venatoria le seguenti motivazioni:
 - 3.1 realizzazione del piano assegnato negli anni precedenti in modo non soddisfacente;
 - 3.2 sforzo di caccia individuale negli anni precedenti inferiori alla media con mancata realizzazione del piano;
 - 3.3 infrazioni al regolamento in ordine di gravità;
4. I cacciatori che hanno optato per l'opzione di caccia "D caccia agli ungulati in via esclusiva", hanno comunque priorità di assegnazione.
5. I cacciatori che esercitano esclusivamente la caccia al cervo rinunciando alla gestione di capriolo, daino e muflone, hanno comunque priorità di assegnazione.
6. Durante l'uscita di caccia al cervo, qualora il cacciatore sia assegnatario di una capo di ungulato diverso dal cervo (capriolo, daino), e se ne presenti l'occasione, può effettuare l'abbattimento purché nel rispetto del Regolamento per la caccia al capriolo, daino e muflone.
7. L'assegnazione dei capi da abbattere ai cacciatori di cui all'articolo 7 viene redatta in funzione delle domande pervenute. L'ATC stabilisce le modalità di assegnazione dei capi tenendo conto del curriculum dei richiedenti.
8. È vietato l'abbattimento di animali marcati a scopo di ricerca, salvo diverse disposizioni.

Art. 11

Modalità di comunicazione delle uscite e cartografia del distretto

1. Ogni cacciatore al cervo è tenuto a dichiarare l'uscita e la zona di gestione in cui intende effettuare la sessione di caccia, il/i punto/i in cui parcheggia l'auto e le generalità dell'accompagnatore, quando previsto, secondo le modalità previste dal libretto di caccia. Nel territorio del distretto devono essere predisposte un numero adeguato di cassette nelle quali ciascun cacciatore deve inserire prima dell'uscita la scheda di inizio uscita; la scheda di rientro deve essere imbucata solo in caso di sparo, indipendentemente dall'esito, nella stessa cassetta in cui è stata imbucata la scheda di uscita. In caso di abbattimento la scheda di rientro può essere imbucata presso il/i punto/i di controllo. Le schede devono essere debitamente e completamente compilate e firmate.
2. Sono consentite fino a due uscite (sessioni) giornaliere di caccia senza limiti di orario.
3. La consultazione del materiale contenuto nelle cassette è consentita unicamente alla Polizia Provinciale.
4. Il Responsabile di distretto e i Vice Responsabili devono pianificare le uscite di caccia in modo da garantire preventivamente che nella stessa zona di gestione non siano presenti un numero eccessivo di cacciatori. L'ATC stabilisce in base alle caratteristiche e alla superficie della zona di gestione il numero massimo di coppie e/o di cacciatori che possono essere contemporaneamente presenti nella stessa, facendo in modo che all'interno della stessa sub unità non sia consentita la presenza contemporanea di un numero di coppie e/o cacciatori superiore a quanto definito annualmente nel Programma Annuale di cui all'art. 8 del D.P.G.R. n. 65/R del 16-12-2008 e s.m.i., e nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Poliennale di cui all'art. 7 del D.P.G.R. n. 65/R del 16-12-2008 e s.m.i.. I posti per una coppia o un numero massimo di 2 cacciatori, è riservata ai cacciatori che risiedono all'interno della sub unità indipendentemente dalla posizione di graduatoria. Qualora vengano assegnati capi a cacciatori di cui all'art. 7, il Tecnico incaricato potrà, su richiesta del Responsabile di Distretto, riservare fino ad un massimo di 1 cacciatore per sub unità senza compromettere la possibilità di effettuare le uscite di caccia ai cacciatori di cui all'art. 6.
5. La prenotazione delle uscite all'interno delle sub-unità gestionali deve seguire una programmazione quindicinale per permettere la corretta applicazione dei diritti di rotazione; costituisce titolo di priorità la posizione in graduatoria se la prenotazione viene effettuata il martedì antecedente la quindicina successiva. Le prenotazioni effettuate dopo tale termine, e comunque non oltre il giovedì antecedente la quindicina successiva, non tengono conto della graduatoria. Copia della pianificazione quindicinale delle uscite deve essere trasmesso tramite posta elettronica al Tecnico Incaricato a cura del Responsabile di Distretto attraverso specifica modulistica entro le 24 ore precedenti le attività di caccia del periodo considerato; eventuali variazioni attuate dopo la chiusura delle prenotazioni devono essere comunicate attraverso specifica modulistica al Tecnico Incaricato entro 24 ore. Sarà cura del Tecnico incaricato tenere a disposizione i tabulati delle prenotazioni per la Polizia Provinciale. A partire dalla stagione venatoria 2011-2012 potranno essere adottate forme di prenotazione per via telematica sul gestionale dell'ATC. Il tecnico incaricato dalla Provincia, previa comunicazione all'ATC, indica le sub-unità di gestione prioritarie per gli abbattimenti tenuto conto delle problematiche che derivano dalla presenza del cervo e può decidere la chiusura di alcune sub unità o la distribuzione minima e massima dei capi da prelevare nelle diverse sub unità o gruppi di subunità. Su segnalazione del responsabile o dei vice responsabili di distretto, il Tecnico incaricato, previa comunicazione all'ATC, può decidere la chiusura di una o più subunità qualora sussistano condizioni di impraticabilità temporanea per motivi vari (neve alta, condizioni di scarsa visibilità, ecc...); ai cacciatori prenotati nelle subunità chiuse verrà garantito, previa verifica delle disponibilità, di una subunità sostitutiva. In casi eccezionali, un cacciatore che non ha prenotato le uscite di caccia, o che le ha prenotate in una subunità diversa, può accompagnare a caccia un altro cacciatore rimasto privo di accompagnatore utilizzando una delle 3 schede jolly a disposizione nel libretto di caccia. L'utilizzo del jolly è lecito esclusivamente se ci si associa ad una persona che ha già prenotato la sua uscita; in nessun caso due persone

possono utilizzare entrambe il jolly per andare a caccia in una zona che non è stata prenotata da nessuno dei due. La scheda jolly deve essere imbucata in cassetta assieme alla scheda di comunicazione delle uscite con i dati del cacciatore che si accompagna. Non è necessario utilizzare il jolly se si accompagna disarmati un altro cacciatore. L'uscita di caccia effettuata utilizzando il jolly deve essere comunicata al Responsabile di Distretto entro le 24 ore successive all'uscita. I cacciatori che hanno titolo di effettuare il prelievo senza accompagnatore alle classi consentite, non possono utilizzare il jolly per andare a caccia senza aver prenotato.

6. I punti di parcheggio auto e le sub unità di gestione devono essere riportate in cartografia predisposta dall'ATC, previo riscontro di regolarità da parte del Tecnico della Commissione Tecnica, in scala 1:10.000 e devono essere consegnate in 3 copie destinate al Responsabile di distretto, alla Commissione Tecnica ed al Corpo di Polizia Provinciale. L'indicazione dei punti auto potrà avvenire anche per via telematica attraverso il gestionale dell'ATC Pistoia 16.
7. Il Tecnico incaricato nella Commissione Tecnica deve garantire la rotazione delle aree fra tutti i cacciatori e chiudere, sentiti l'ATC e la Provincia, le aree in cui si concentrino in maniera sproporzionata gli abbattimenti oppure concentrare i prelievi in aree con maggiori problematiche con le attività agricole secondo le modalità definite annualmente nel Programma Annuale di cui all'art. 8 del D.P.G.R. n. 65/R del 16-12-2008 e s.m.i..
8. I cacciatori non possono prenotare la stessa sub unità per più di una quindicina, a meno che la zona rimanga disponibile perché non scelta da altri cacciatori.
9. Durante le uscite ogni cacciatore è tenuto a compilare le schede di osservazione contenute nel libretto di caccia di tutti i cervi osservati.
10. Le norme di compilazione contenute nel libretto di caccia costituiscono parte integrante del presente regolamento.
11. Le comunicazioni fatte dall'ATC Pistoia 16 attraverso le assemblee o in forma scritta fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 12

Distribuzione dei prelievi nelle Aziende Faunistico-Venatorie

1. L'assegnazione di una quota di capi in prelievo alle Aziende Faunistico-Venatorie o Agrituristico Venatorie rientra nella quota assegnata al distretto in cui ricade l'azienda e viene fatta tenuto conto in via prioritaria della superficie dell'azienda rispetto all'intero distretto ed è subordinata all'impegno di partecipare alla gestione (censimenti, ecc.) dell'azienda stessa. Le modalità di prelievo sono quelle previste dal presente regolamento. Le quote di pagamento vengono decise dal concessionario.
2. Nelle Aziende Faunistico-Venatorie i cacciatori non abilitati al cervo appenninico possono effettuare il prelievo se accompagnati da cacciatori abilitati ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 65/R del 16-12-2008. I capi abbattuti devono afferire agli stessi punti di controllo predisposti dall'ATC Pistoia 16.

Art. 13

Autorizzazione al prelievo

1. Almeno 10 giorni prima dell'apertura prevista dal Calendario Venatorio, l'ATC comunica alla Polizia Provinciale e alla Provincia l'elenco dei cacciatori assegnatari, il codice delle fascette inamovibili e la cartografia aggiornata del distretto, ai sensi dell'art. 10 comma 5. L'ATC rilascia ai cacciatori assegnatari l'autorizzazione al prelievo, i libretti di comunicazione delle uscite e le fascette inamovibili da apporre al capo al momento della sua rimozione dal luogo di abbattimento.
2. L'autorizzazione al prelievo contiene le generalità del cacciatore assegnatario e il numero dei capi da abbattere.
3. Il ritiro dell'autorizzazione comporta l'accettazione integrale del Regolamento, delle norme di compilazione contenute nel libretto di caccia e di tutte le disposizioni disposte dall'ATC Pistoia 16 anche in corso d'opera a stagione venatoria avviata.
4. L'autorizzazione e le fascette inamovibili di cui al primo comma, sono personali e non cedibili; in caso di smarrimento deve essere fatta denuncia alle Autorità competenti.
5. I libretti di caccia devono essere consegnati al punto di controllo in cui viene conferito l'animale abbattuto qualora il titolare abbia completato il proprio piano di prelievo anche degli altri ungulati eventualmente assegnati.
6. Entro 15 giorni dal termine della stagione venatoria tutti i libretti, le fascette e le autorizzazioni non utilizzate nonché il materiale biologico (mandibole, crani e trofei), devono essere riconsegnati al Responsabile di Distretto che provvede a trasmetterli al tecnico incaricato della Commissione Tecnica.

Art. 14

Comunicazione ed adempimenti connessi all'avvenuto abbattimento

1. Dopo l'abbattimento il cacciatore deve apporre al tendine d'Achille la fascetta ricevute in dotazione e deve comunicare quanto prima l'avvenuto abbattimento al Responsabile o ai Vice Responsabili di distretto, ed al coordinatore dei rilevatori biometrici per le verifiche previste. Dalla fascetta devono essere rimosse le linguette

corrispondenti al giorno e al mese in cui è stato effettuato il prelievo. Il cacciatore deve inoltre compilare le schede contenute nel libretto delle uscite secondo le indicazioni in esso contenute. Le modalità di compilazione del libretto costituiscono parte integrante del presente regolamento. Dopodiché il cacciatore può provvedere al trasporto dell'animale presso il punto di controllo.

2. E' consentita l'eviscerazione dell'animale per facilitarne la rimozione solo qualora il recupero sia difficoltoso, ma è vietato lo scuoiamento e smembramento della carcassa prima della sua verifica al punto di controllo. Qualora il capo venga eviscerato sul posto, le interiora devono essere conferite anch'esse al punto di controllo assieme alla carcassa dell'animale.
3. Presso il/i punto/i di controllo, in cui operano i rilevatori biometrici, vengono rilevate sul capo abbattuto tutte le misure biometriche previste e, se previsto, vengono effettuati i prelievi di campioni biologici, secondo le istruzioni impartite dalla Commissione Tecnica e/o ASL competente seguendo quanto riportato nel Programma Annuale di cui all'art. 7 del D.P.G.R. n. 65/R del 16-12-2008 e s.m.i..
4. Tutti i dati rilevati presso il punto di controllo devono essere riportati nella scheda biometrica per il cervo, conforme al modulo indicato dalla Commissione Tecnica.
5. La scheda biometrica di cui al comma 4 deve essere controfirmata dal cacciatore che ha effettuato l'abbattimento e dal/dai rilevatore/i biometrico/i. Copia della scheda deve essere consegnata al cacciatore che la deve controfirmare. L'originale rimane nell'apposita cassetta in dotazione al punto di controllo.
6. Dopo le operazioni di controllo l'animale deve essere obbligatoriamente preso in consegna dal cacciatore che lo ha abbattuto, assieme alle viscere.
7. A conclusione della stagione venatoria i responsabili del/dei centro/i di controllo trasmettono le schede di cui al punto 4 al tecnico incaricato.

Art. 15

Quote economiche di accesso ai prelievi

1. Ogni cacciatore a cui sia stato assegnato un capo in abbattimento è tenuto al ritiro dell'autorizzazione entro 8 giorni dall'apertura della caccia alla classe a lui assegnata.
2. Ogni cacciatore per il ritiro dell'autorizzazione è tenuto, oltre al rispetto di quanto prescritto all'art. 5 comma 4, a versare una quota di accesso ai prelievi come stabilito dall'ATC.
3. Nel caso in cui il cacciatore abbatta il capo a lui assegnato, deve versare una quota aggiuntiva in base a parametri stabiliti dall'ATC. Le valutazioni dei parametri predetti e della classe di età, attraverso l'esame della dentatura, vengono effettuate dalla Commissione Tecnica e comunicate all'ATC entro 60 giorni dal termine della stagione venatoria.
4. Se il cacciatore non preleva il capo che gli è stato assegnato, la quota di cui al secondo comma non può in nessun caso essere restituita.
5. I cacciatori di cui all'art. 8 non iscritti al distretto, all'ATC o non abilitati, devono pagare quote diverse rispetto a quanto previsto per i cacciatori di cui all'art. 7.
6. Le quote sono stabilite dall'ATC, d'intesa con la Provincia, sulla base delle spese organizzative e dei costi di gestione.

Art. 16

Prassi di tiro ed adempimenti connessi all'avvenuto ferimento

1. Ogni cacciatore a cui è stato assegnato un capo in abbattimento è obbligato, dopo il tiro e dopo una attesa di almeno 20 minuti, a controllare sul terreno i segni di caccia.
2. Il cacciatore, dopo aver verificato i segni di caccia sul punto di sparo, può cercare l'animale procedendo in modo parallelo alla traccia senza in nessun modo alterarla, entro 50 metri dal punto di sparo.
3. In caso di colpo a vuoto o sospetto ferimento il cacciatore deve astenersi dall'ulteriore inseguimento e comunicare senza ritardo l'esito del tiro contattando il Responsabile di distretto o i Vice Responsabili di distretto, per l'avvio delle procedure di verifica e/o recupero attraverso l'uso di cane da traccia.
4. Il cacciatore deve essere disponibile ad accompagnare sul punto di tiro il conduttore del cane da traccia abilitato, secondo i tempi e le modalità da questi meglio ritenute opportune.
5. Il conduttore del cane da traccia, a fine intervento, deve redigere apposito verbale consuntivo della ricerca, considerando, nei casi di ferita grave o dubbia, il capo ferito non recuperato, come comunque abbattuto. In tale caso assieme al verbale firmato dai partecipanti al recupero e dal Conduttore del cane da traccia, devono essere restituiti ai Responsabili di Distretto anche il libretto e il bollino inamovibile.
6. Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Provinciale per il recupero dei capi feriti.

Art. 17

Accompagnatori

1. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per tutti i cacciatori di cervo con meno di 5 anni di esperienza di caccia presso l'ATC Pistoia 16. Dopo i 5 anni di esperienza senza gravi errori di abbattimento, l'accompagnamento non è più obbligatorio per le classi piccolo, femmine e maschi giovani; l'accompagnamento rimane obbligatorio per i maschi subadulti e adulti. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per tutte le classi di sesso e di età per i cacciatori di cui all'art. 8.
2. In caso di grave errore di abbattimento un cacciatore che ha acquisito i titoli di effettuare le uscite non accompagnato alle classi consentite, ha l'obbligo di accompagnamento per una stagione venatoria successiva per tutte le classi.
3. L'accompagnamento può essere effettuato dai membri della Commissione Tecnica o da soggetti abilitati alla gestione del cervo, iscritti al distretto, con almeno tre anni di esperienza di caccia al cervo.
4. Per le femmine e i piccoli l'accompagnamento può essere effettuato anche da parte di cacciatori con due anni di esperienza.
5. I cacciatori con 3 e più anni di esperienza gestionale attiva possono accompagnare ed essere accompagnati da qualsiasi cacciatore indipendentemente dagli anni di esperienza.
6. Non possono accompagnare al cervo i cacciatori che nei tre anni precedenti hanno effettuato gravi errori di abbattimento valutati dalla Commissione Tecnica; non possono altresì accompagnare per le femmine e i piccoli i cacciatori che hanno effettuato gravi errori di abbattimento nei due anni precedenti.
7. La Commissione Ungulati dell'ATC può sospendere da 1 a 5 anni dagli accompagnamenti i cacciatori che svolgessero tale ruolo nel caso in cui il titolare dell'abbattimento abbia effettuato gravi errori di abbattimento.
8. Durante l'uscita di caccia, qualora l'accompagnatore sia anch'esso assegnatario di un capo e se ne presenti l'occasione, lo stesso può eseguire l'abbattimento del proprio capo.
9. Cacciatore e accompagnatore devono rimanere a stretto contatto nel raggio di pochi metri l'uno dall'altro.
10. L'ATC individua le figure idonee ad effettuare gli accompagnamenti dei cacciatori di cui all'articolo 7 esclusivamente tra i cacciatori che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza di caccia al cervo nell'ATC Pistoia 16, e che non abbiano effettuato gravi errori di abbattimento nei 3 anni precedenti.

Art. 18

Violazioni al regolamento

1. Le violazioni al presente regolamento, ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, possono comportare l'esclusione dall'assegnazione di capi per un periodo variabile da uno a cinque anni.
2. Nei casi più gravi la Commissione Tecnica propone alla Provincia competente la revoca dell'abilitazione.
3. Costituiscono elementi per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo i rapporti scritti presentati dai membri della Commissione Tecnica, dal Responsabile e dai Vice Responsabili di distretto, dalle altre figure gestionali, dal personale addetto alla Vigilanza Venatoria e dal conduttore di cane da traccia.
4. Tutti gli errori di abbattimento devono essere comunicati alla Commissione Tecnica per la valutazione della gravità.
5. La valutazione della gravità delle violazioni e degli errori di abbattimento sono decise nel corso di una apposita riunione annuale congiunta con i referenti relativi al territorio provinciale delle Commissioni di Coordinamento e Tecnica. La riunione dovrà essere stabilita ad una data precedente alla assemblea di cui all'art. 8.
6. Le sanzioni dovranno essere comunicate al contravventore secondo quanto stabilito dalle leggi che regolano l'applicazione delle sanzioni sia esse economiche che di sospensione di un diritto.

Art. 19

Disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria

1. La graduatoria dei cacciatori al cervo è aggiornata ogni anno dall'ATC, secondo i punteggi negativi o positivi, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - 2.1 valutazione conseguita in sede di abilitazione;
 - 2.2 corretta esecuzione dell'abbattimento e di tutte le procedure inerenti al controllo del capo eventualmente differenziati per le classi di sesso ed età;
 - 2.3 rinuncia al capo assegnato;
 - 2.4 mancato ritiro del permesso di caccia;
 - 2.5 mancato abbattimento in funzione di valori scalari del numero di uscite;
 - 2.6 ferimento del capo e mancata esecuzione delle procedure previste;
 - 2.7 abbattimento di individuo di classe di età e/o sesso diversa da quella assegnata;
 - 2.8 omissioni, ritardi od informazioni errate inerenti le schede di uscita e di rientro ed i dati comunque dichiarati;
 - 2.9 omissioni, ritardi o comportamenti errati nel compimento delle procedure inerenti le modalità di caccia, il controllo del capo abbattuto, il recupero dell'animale con il cane da traccia, la consegna del libretto delle uscite, la preparazione e conservazione dei campioni biologici e dei trofei;

- 2.10 mancato rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica o dai Responsabili di distretto, nelle diverse fasi della gestione, censimenti inclusi;
- 2.11 esecuzione dei censimenti annuali previsti ed eventuali prestazioni di volontariato;
- 2.12 sanzioni penali ed amministrative inerenti alla caccia di selezione al cervo;
- 2.13 colpi fuori bersaglio non dichiarati;

Art. 20

Punteggi per l'aggiornamento della graduatoria

1. La graduatoria dei cacciatori al cervo è aggiornata per i casi di seguito descritti, nel rispetto del disciplinare di cui all'articolo 19, ogni anno dall'ATC, tenendo in considerazione i seguenti punteggi:
 - 1.1 voto esame di abilitazione espresso per tutti in 30esimi;
 - 1.2 conteggi al bramito a partire dall'anno di avvio della gestione venatoria degli ungulati in Provincia di Pistoia (1998): più 5 punti al giorno;
 - 1.3 abbattimento corretto del capo assegnato: più 5 punti per tutte le classi di sesso ed età, 8 punti nel caso di abbattimento corretto di femmina giovane;
 - 1.4 abbattimento del capo in una sub unità con danni da cervo: più 2, 3 o 5 punti secondo il disciplinare predisposto annualmente dall'ATC Pistoia 16;
 - 1.5 uscite effettuate nelle sub unità con danni da cervo: 1 punto ogni 5 uscite in più oltre alle 10 minime, con un tetto massimo di 3 punti;
 - 1.6 nel caso di ferimento e di mancato recupero del capo con attestazione di ferita invalidante: nessuna attribuzione di punteggio;
 - 1.7 sanzioni amministrative di cui all'art. 58 L.R. 3/94 comminate negli ultimi tre anni da meno 0 punti a meno 20 punti a seconda della gravità della sanzione;
 - 1.8 mancata dichiarazione di errore di abbattimento: meno 15 punti;
 - 1.9 mancata dichiarazione di colpo a vuoto: da meno 15 punti fino alla sospensione dalla caccia al cervo per anni 1;
 - 1.10 errori di abbattimento che confrontati con le statistiche di abbattimento dell'ATC PT 16 possono rientrare nella classe assegnata (per la valutazione si considera le valutazioni biometriche del capo assegnato confrontate con quelle delle altre classi, con particolare riferimento al peso) nessuna sanzione per i maschi adulti e subadulti, più 5 punti per le altre classi come per abbattimento corretto (ad eccezione del maschio giovane che deve essere valutato a parte) ;
 - 1.11 errori di abbattimento che confrontati con le statistiche di abbattimento dell'ATC PT 16 non rientrano nella classe assegnata (per la valutazione si considera le valutazioni biometriche del capo assegnato confrontate con quelle delle altre classi, con particolare riferimento al peso) meno 10 punti e assegnazione di piccolo per l'annata venatoria successiva con esclusione dalla rotazione dei capi;
 - 1.12 abbattimento di un maschio adulto o subadulto al posto di altra classe: sospensione dal prelievo del cervo da 1 a 5 anni;
 - 1.13 mancato abbattimento con un numero di uscite inferiore a 10 secondo il seguente disciplinare:
 - 0 uscite meno 20 punti e esclusione dall'assegnazione per la stagione venatoria successiva
 - da 1 a 4 uscite meno 15 punti
 - da 5 a 9 uscite meno 10 punti
 - 10 uscite e oltre nessuna penalità
 - 1.14 mancata applicazione delle regole per la conservazione dei campioni biologici e la corretta preparazione di crani e trofei, o la mancata consegna degli stessi: da meno 5 punti a meno 20 punti a seconda della gravità;
 - 1.15 recidiva negli errori di abbattimento: viene raddoppiata la penalità e si può applicare la sospensione in caso di errori gravi (salto di due classi, maschi al posto di femmine e piccoli); per recidiva si intende due errori nell'arco degli ultimi 5, come da normativa regionale;
 - 1.16 prenotazione subunità di caccia fuori tempo massimo: 1 punto per ogni prenotazione in ritardo, dopo 3 ritardi i referenti di distretto possono rifiutare la prenotazione per la quindicina successiva;
 - 1.17 mancato ritiro senza motivazione valida del libretto di caccia entro gli 8 giorni dall'apertura della caccia alla classe di sesso ed età assegnata: 20 punti di penalità e sospensione dalla caccia per la stagione successiva, oltre al ritiro del capo assegnato per l'annata venatoria in corso;
 - 1.18 mancata pulizia del punto di controllo: da 10 punti di penalità fino alla sospensione per la stagione venatoria successiva;
 - 1.19 compilazione incompleta del libretto su parti che non permettano il controllo da parte degli organi di vigilanza: da meno 10 punti fino alla sospensione;
 - 1.20 errori formali nella compilazione del libretto di caccia: da meno 2 punti a meno 10 punti a seconda del numero e della tipologia di errore.
 - 1.21 mancato rispetto delle procedure di cui all'art. 16: da 20 punti di penalità fino alla sospensione per una stagione venatoria.

2. Per ogni altra infrazione al presente regolamento, non specificata nei precedenti paragrafi ed in caso di accertate infrazioni commesse dai cacciatori al cervo riguardanti articoli di leggi nazionali e regionali in materia di caccia, l'Amministrazione Provinciale, tramite la Commissione Ungulati dell'ATC, si riserva il diritto di valutare i singoli casi di infrazione accertata e di procedere all'applicazione di eventuali penalità che possono arrivare fino alla sospensione. A tal proposito la stessa Commissione si riunisce periodicamente per esaminare gli eventuali casi per i quali applicare penalità, nonché discutere sugli aspetti particolari dell'attività di selezione svolta che meritano di essere analizzati e commentati.

Art. 21

Classi di età e di prelievo

1. Nell'applicazione del piano di prelievo e nelle altre fasi della gestione i soggetti costituenti la popolazione di cervo sono suddivisi nelle classi di età e di sesso definite nel Programma Annuale di gestione di cui all'art. 8 del D.P.G.R. n. 65/R del 16-12-2008.

Art. 22

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, per le quali non siano già previste penalità in termini di graduatoria, qualora non espressamente previste dalle normative nazionali e regionali, si applica la sanzione prevista all'articolo 7-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le norme del Regolamento Regionale 15.7.1996, n. 4. E s.m.i.